



CITTÀ DI CANNOBIO

IMPOSTA DI SOGGIORNO LOCAZIONI BREVI

NUOVE REGOLE

*Si rende noto che le “**locazioni brevi**”, così come definite ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.L. n. 50 convertito in Legge n. 96/2017 e dalla Legge Regionale n. 13 del 3/08/2017*

sono assoggettate ad imposta di soggiorno

La Legge individua i seguenti responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno:

- Il proprietario che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione*
- Il soggetto che esercita l’attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione*
- Il soggetto che gestisce il portale telematico che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.*

Pertanto i responsabili del pagamento saranno soggetti a tutti gli obblighi previsti nel Regolamento, in materia di riscossione, dichiarazioni e versamento.

*Si invitano tutti coloro che sono interessati a prendere visione dei nuovi adempimenti sul sito www.cannobio.net alla sezione **Imposta di soggiorno***

Cannobio, 24/10/2017

*Il responsabile Ufficio Tributi
Rag. Maurizio Iulita*